

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2001

relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi terzi, a norma della direttiva 95/46/CE

[notificata con il numero C(2001) 4540]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/16/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In base alla direttiva 95/46/CE, gli Stati membri devono provvedere affinché il trasferimento di dati personali verso un determinato paese terzo possa avere luogo soltanto se tale paese garantisce un livello adeguato di protezione dei dati, e se vengono osservate, previamente al trasferimento, le disposizioni adottate dagli Stati membri in attuazione di altre norme della direttiva.
- (2) L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE prevede che gli Stati membri possano autorizzare, subordinatamente a talune garanzie, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati. Tali garanzie possono essere costituite in particolare da apposite clausole contrattuali.
- (3) A norma della direttiva 95/46/CE, il livello di protezione dei dati deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze relative all'operazione di trasferimento. Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali costituito in forza della direttiva ⁽²⁾ ha elaborato una serie di orientamenti per tale valutazione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ Indirizzo Internet del gruppo di lavoro:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm.

⁽³⁾ **WP 4 (5020/97)**: «Primi orientamenti sui trasferimenti di dati personali verso paesi terzi — possibili modalità di verifica dell'adeguatezza», documento di discussione approvato dal gruppo di lavoro il 26 giugno 1997.

WP 7 (5057/97) Documento di lavoro: «Valutazione dell'autoregolamentazione dell'industria: quando reca un contributo significativo al livello di protezione dei dati in un paese terzo?», approvato dal gruppo di lavoro il 14 gennaio 1998.

WP 9 (5005/98) Documento di lavoro: «Pareri preliminari sull'impiego delle clausole contrattuali nel contesto dei trasferimenti di dati personali a paesi terzi», approvato dal gruppo di lavoro il 22 aprile 1998.

WP 12: Trasferimenti di dati personali a paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva UE per la protezione dei dati, approvato dal gruppo di lavoro il 24 luglio 1998, disponibile sul sito Internet della Commissione europea:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp12en.htm

- (4) Le clausole contrattuali tipo riguardano soltanto la protezione dei dati. Ma gli esportatori e gli importatori dei dati sono liberi di inserire qualsiasi altra clausola commerciale ritenuta pertinente ai fini del contratto, purché non incompatibile con le clausole tipo.
- (5) La presente decisione non incide sulle autorizzazioni nazionali che gli Stati membri possono concedere in base alle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE. Essa prevede semplicemente che gli Stati membri riconoscano come garanzie sufficienti le clausole contrattuali in essa contenute e non produce alcun effetto sulle clausole contrattuali di altra natura.
- (6) La presente decisione si limita a stabilire che le clausole da essa previste possano essere utilizzate dal responsabile del trattamento con sede nella Comunità come garanzie sufficienti per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi terzi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.
- (7) Essa attua pertanto l'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva e non pregiudica il contenuto dei contratti o degli atti giuridici adottati in materia. Appare tuttavia opportuno prevedere determinate clausole tipo, riguardanti in particolare gli obblighi dell'esportatore, affinché vi sia maggiore chiarezza sulle disposizioni che possono essere inserite nei contratti fra i responsabili e gli incaricati del trattamento.
- (8) Le autorità di controllo degli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale in tale ambito garantendo che i dati personali siano adeguatamente tutelati in seguito al trasferimento. Nei casi eccezionali in cui gli esportatori si rifiutino o non siano in grado di impartire le istruzioni necessarie agli importatori, e le persone cui si riferiscono i dati siano esposte ad un imminente rischio di gravi danni, le clausole tipo devono consentire alle autorità di controllo di vigilare sugli importatori dei dati ed adottare, se del caso, decisioni vincolanti nei loro confronti. Le autorità di controllo devono avere la facoltà di vietare o sospendere i trasferimenti di dati effettuati in base alle clausole contrattuali tipo nei casi eccezionali in cui il trasferimento su base contrattuale possa pregiudicare le garanzie e gli obblighi destinati a fornire adeguata protezione alle persone interessate dai dati.
- (9) La Commissione potrà valutare in futuro se le garanzie sufficienti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE possano altresì essere costituite da altre clausole contrattuali tipo, proposte da organizzazioni di categoria o da altri soggetti interessati per il trasferimento di dati personali ad incaricati del trattamento residenti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione.
- (10) La comunicazione di dati personali ad incaricati del trattamento residenti al di fuori della Comunità costituisce un trasferimento internazionale protetto ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE. La presente decisione non riguarda il trasferimento di dati personali da responsabili del trattamento residenti nella Comunità a responsabili del trattamento residenti al di fuori della Comunità. Tale trasferimento rientra nel campo di applicazione della decisione 2001/497/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a caratteri personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE⁽¹⁾.
- (11) Le clausole contrattuali tipo devono prevedere le misure tecniche e organizzative di sicurezza che devono essere applicate dall'incaricato del trattamento, residente in un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato, affinché il livello di sicurezza sia commisurato ai rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati da tutelare. Nel contratto le parti devono prevedere le misure tecniche e organizzative che, tenuto conto della normativa sulla protezione dei dati, della più recente tecnologia e dei costi di attuazione, sono necessarie allo scopo di proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l'alterazione, l'accesso o la rivelazione non autorizzati, e qualsiasi altra forma di trattamento illecito.
- (12) Allo scopo di agevolare i flussi di dati in uscita dalla Comunità deve essere consentito agli incaricati del trattamento, che forniscano servizi di trattamento a più responsabili nella Comunità, d'applicare le stesse misure tecniche e organizzative di sicurezza indipendentemente dallo Stato membro da cui si effettua il trasferimento, in particolare nel caso in cui l'importatore riceva i dati ai fini dell'ulteriore trattamento da diverse sedi dell'esportatore situate nella Comunità. In questa ipotesi deve applicarsi la legge dello Stato designato.

⁽¹⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 19.

- (13) Devono essere previste le informazioni minime che le parti devono includere nel contratto relativo al trasferimento. Gli Stati membri hanno comunque la facoltà di specificare in termini più particolareggiati le informazioni che le parti sono tenute a fornire. Il funzionamento del sistema istituito dalla presente decisione sarà valutato alla luce dell'esperienza futura.
- (14) L'importatore è tenuto a trattare i dati personali trasferiti esclusivamente per conto dell'esportatore e in conformità alle istruzioni da questi impartite, nonché in ottemperanza agli obblighi stabiliti dalle clausole stesse. L'importatore deve astenersi segnatamente dal rivelare i dati personali a terzi, salvo che sussistano determinate circostanze. L'esportatore è tenuto a trasmettere opportune istruzioni all'importatore durante l'intero periodo in cui vengano prestati i servizi di trattamento affinché i dati siano trattati conformemente alle istruzioni impartite, alla normativa sulla protezione dei dati e agli obblighi contenuti nelle clausole tipo. Il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti al di fuori della Comunità lascia impregiudicato il fatto che le attività di trattamento debbano comunque essere conformi alla normativa sulla protezione dei dati.
- (15) È opportuno che le clausole contrattuali tipo possano essere fatte valere non solo dalle organizzazioni che stipulano il contratto ma anche dalle persone interessate dai dati, in particolare laddove l'eventuale violazione del contratto rechi ad esse pregiudizio.
- (16) Le persone interessate dai dati devono poter agire in giudizio, anche ai fini del risarcimento dei danni, nei confronti dell'esportatore che è il responsabile del trattamento dei dati personali trasferiti. Eccezionalmente le persone interessate dai dati devono potere agire in giudizio nei confronti dell'importatore, anche ai fini del risarcimento dei danni, per la violazione degli obblighi stabiliti dalla clausola 3, qualora l'esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente.
- (17) Nelle controversie sorte con persone interessate dai dati che si avvalgano della clausola del terzo beneficiario, l'importatore, ove non sia possibile la composizione in via amichevole, deve consentire all'interessato di scegliere fra la mediazione, l'arbitrato o l'azione legale. L'effettiva possibilità di scelta dipenderà dall'esistenza di sistemi di mediazione ed arbitrato affidabili e riconosciuti. La mediazione ad opera delle autorità di controllo dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore deve essere ammessa, sempre che dette autorità prestino tale servizio.
- (18) Il contratto deve essere soggetto alla legge dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore, di modo che il terzo beneficiario possa far valere le disposizioni contrattuali. È opportuno che le persone interessate dai dati possano essere rappresentate da associazioni o altre organizzazioni, qualora lo desiderino e qualora ciò sia ammesso dalla normativa nazionale.
- (19) Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito in forza dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE ha emesso un parere sul livello di protezione garantito dalle clausole contrattuali tipo allegate alla presente decisione, che è stato preso in considerazione nella stesura della decisione stessa ⁽¹⁾.
- (20) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le clausole contrattuali tipo riportate in allegato costituiscono garanzie sufficienti ai fini della tutela della riservatezza, dei diritti fondamentali e della libertà delle persone nonché per l'esercizio dei relativi diritti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

⁽¹⁾ Parere n. 7/2001 approvato dal gruppo di lavoro in data 13 settembre 2001 (DG MARKT...), disponibile sul sito Internet «Europa» della Commissione europea.

Articolo 2

La presente decisione concerne esclusivamente l'adeguatezza della tutela conferita dalle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali riportate in allegato. Essa lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni nazionali sul trattamento dei dati personali negli Stati membri adottate in attuazione della direttiva 95/46/CE.

La presente decisione si applica al trasferimento dei dati personali effettuato da responsabili del trattamento residenti nella Comunità a destinatari residenti al di fuori della Comunità che agiscono esclusivamente in veste di incaricati del trattamento.

Articolo 3

Ai fini della presente decisione:

- a) si applicano le definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE; inoltre
- b) per «speciali categorie di dati» s'intendono i dati di cui all'articolo 8 di detta direttiva;
- c) per «autorità di controllo» s'intende l'autorità di cui all'articolo 28 di detta direttiva;
- d) per «esportatore» s'intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;
- e) per «importatore» s'intende l'incaricato del trattamento residente in un paese terzo, che s'impegni a ricevere dall'esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore stesso nonché a norma della presente decisione e che non sia assoggettato dal paese terzo ad un sistema che garantisca una protezione adeguata;
- f) per «normativa sulla protezione dei dati» s'intende la normativa che protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare il diritto alla riservatezza riguardo al trattamento di dati personali, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui ha sede l'esportatore;
- g) per «misure tecniche e organizzative di sicurezza» s'intendono le misure destinate a proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l'alterazione e la rivelazione o l'accesso non autorizzati, in particolare ove il trattamento comporti la trasmissione di dati su rete, nonché contro qualsiasi altra forma di trattamento illecito.

Articolo 4

1. Fatto salvo il potere di provvedere all'osservanza delle disposizioni nazionali adottate in attuazione dei capi II, III, V e VI della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono avvalersi dei poteri loro attribuiti per vietare o sospendere i flussi di dati verso paesi terzi allo scopo di proteggere le persone con riguardo al trattamento dei dati personali, qualora:

- a) sia accertato che, in base alla legge ad esso applicabile, l'importatore è tenuto ad applicare deroghe alla normativa sulla protezione dei dati che eccedano le restrizioni ritenute necessarie in una società democratica ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, e pregiudichino significativamente le garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati e dalle clausole contrattuali tipo, oppure
- b) un'autorità competente abbia accertato che l'importatore non ha rispettato le clausole contrattuali riportate in allegato, oppure
- c) sia probabile che le clausole contrattuali tipo in allegato non vengano rispettate, e che la prosecuzione del trasferimento determini un imminente rischio di gravi danni per le persone interessate dai dati.

2. Il divieto o la sospensione ai sensi del paragrafo 1 sono revocati non appena ne vengano meno le ragioni.

3. Quando prende i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro informa senza indugio la Commissione; questa trasmette l'informazione agli altri Stati membri.

Articolo 5

Decorsi tre anni dalla notificazione della presente decisione agli Stati membri, la Commissione valuta il funzionamento del sistema previsto dalla decisione stessa sulla base delle informazioni disponibili. Essa riferisce in merito alle risultanze della valutazione al comitato istituito in forza dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE. La relazione comprende qualsiasi circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle clausole contrattuali tipo riportate in allegato nonché qualsiasi eventuale circostanza indicante che la presente decisione viene applicata in maniera discriminatoria.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 aprile 2002.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Clausole contrattuali tipo («Incaricati del trattamento»)

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento residenti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.

Nome dell'organizzazione esportatrice:

indirizzo

.....

tel. ; fax ; e-mail:

Altre informazioni identificative:

.....

(«l'esportatore»)

e

Nome dell'organizzazione importatrice:

indirizzo

.....

tel. ; fax ; e-mail:

Altre informazioni identificative:

.....

(«l'importatore»)

HANNO CONVENUTO le seguenti clausole contrattuali («nel prosieguo: le clausole») al fine di prestare garanzie sufficienti per la tutela della riservatezza, delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone con riguardo al trasferimento dall'esportatore all'importatore dei dati personali indicati nell'appendice 1.

Clausola 1

Definizioni

Ai fini delle presenti clausole:

- a) I termini «dati personali», «speciali categorie di dati», «trattamento», «responsabile del trattamento», «incaricato del trattamento», «persona interessata» e «autorità di controllo» hanno la stessa accezione attribuita nella direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo: «la direttiva») ⁽¹⁾;
- b) per «esportatore» s'intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;
- c) «per importatore» s'intende il responsabile del trattamento residente in un paese terzo che s'impegna a ricevere dall'esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore stesso nonché a norma della presente decisione, e che non sia soggetto nel paese terzo ad un sistema che garantisca una protezione adeguata;
- d) «per normativa sulla protezione dei dati» s'intende la normativa, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui ha sede l'esportatore, che protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed in particolare il diritto alla riservatezza riguardo al trattamento dei dati personali;
- e) per «misure tecniche e organizzative di sicurezza» s'intendono le misure intese a proteggere i dati personali da distruzione accidentale o illecita, da perdita accidentale, da alterazione, o da rivelazione e accesso non autorizzati, in particolare ove il trattamento comporti la trasmissione di dati su rete, nonché da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Clausola 2

Particolari del trasferimento

I particolari del trasferimento, segnatamente le eventuali categorie di dati personali, sono indicati nell'appendice 1 che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

⁽¹⁾ Le parti hanno facoltà di avvalersi delle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE nell'ambito della presente clausola se ritenuto preferibile ai fini del contratto.

*Clausola 3***Clausola del terzo beneficiario**

Le persone interessate dai dati possono far valere, nei confronti dell'esportatore, la presente clausola nonché le clausole 4, lettere b), c), d), e) ed f), 5, lettere a), b), c), d), e) e g), 6, lettere a) e b), 7, 8, paragrafo 2, 9, 10 e 11 in qualità dei terzi beneficiari.

Le persone interessate dai dati possono far valere, nei confronti dell'importatore, la presente clausola nonché le clausole 5, lettere a), b), c), d), e) e g), 6, lettere a) e b), 7, 8, paragrafo 2, 9, 10 e 11 qualora l'esportatore sia scomparso di fatto o abbia giuridicamente cessato di esistere.

Le parti non si oppongono a che la persona interessata dai dati sia rappresentata da un'associazione o altra organizzazione, ove siffatta rappresentanza corrisponda alla esplicita volontà dell'interessato e sia ammessa dalla legge nazionale.

*Clausola 4***Obblighi dell'esportatore**

L'esportatore dichiara e garantisce quanto segue:

- a) che il trattamento dei dati personali, compreso il loro trasferimento, viene effettuato, e continuerà ad essere effettuato in conformità a tutte le disposizioni pertinenti della normativa sulla protezione dei dati (e verrà comunicato, se del caso, alle competenti autorità dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore) nel pieno rispetto delle leggi vigenti in questo Stato;
- b) che egli ha prescritto all'importatore — e continuerà a farlo durante l'intero periodo in cui sono prestati i servizi di trattamento dei dati — di elaborare i dati personali trasferiti soltanto per suo conto e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati e alle presenti clausole;
- c) che l'importatore fornisce sufficienti garanzie per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2;
- d) che alla luce della normativa sulla protezione dei dati, le misure di sicurezza sono idonee a proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, l'alterazione, e la trasmissione o l'accesso non autorizzati, in particolare qualora il trattamento comprenda la trasmissione di dati su rete, nonché contro ogni altra forma di trattamento illecito, e garantiscono un livello di sicurezza commisurato ai rischi connessi al trattamento ed alla natura dei dati che devono essere protetti, tenuto conto della più recente tecnologia e dei costi d'attuazione;
- e) che provvederà all'osservanza delle misure di sicurezza;
- f) che, qualora il trasferimento riguardi speciali categorie di dati, le persone interessate sono state o saranno informate, prima del trasferimento o immediatamente dopo lo stesso, che i dati che li riguardano potrebbero essere trasmessi ad un paese terzo che non fornisce una protezione adeguata;
- g) di trasmettere all'autorità di controllo la comunicazione presentata dall'importatore ai sensi della clausola 5 b) qualora decida di proseguire il trasferimento o revocare la sospensione;
- h) di mettere a disposizione delle persone interessate dai dati, su richiesta, una copia delle clausole del presente allegato recante, anziché l'appendice 2, una descrizione generale delle misure di sicurezza.

*Clausola 5***Obblighi dell'importatore ⁽¹⁾**

L'importatore dichiara e garantisce quanto segue:

- a) che tratterà i dati personali soltanto per conto dell'esportatore e in conformità alle sue istruzioni nonché alle presenti clausole; egli si impegna ad informare prontamente l'esportatore qualora non possa per qualsiasi ragione ottemperare a tale disposizione; in tal caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o risolvere il contratto;
- b) che non ha alcuna ragione di ritenere che la normativa ad esso applicabile impedisca di seguire le istruzioni dell'esportatore o di adempiere agli obblighi contrattuali e che egli comunicherà all'esportatore, non appena ne abbia conoscenza, qualsiasi modificazione di tale normativa che possa pregiudicare le garanzie e gli obblighi previsti dalle presenti clausole; in tal caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o di risolvere il contratto;
- c) che ha applicato le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2 prima di effettuare il trattamento dei dati personali trasferiti;

⁽¹⁾ Disposizioni vincolanti della legislazione nazionale applicabile all'importatore che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica sulla base di uno degli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, ossia, i provvedimenti necessari per la sicurezza nazionale, la difesa, l'ordine pubblico, la prevenzione, l'investigazione, l'individuazione ed il perseguimento dei reati o delle violazioni delle norme disciplinanti le professioni regolamentate, la salvaguardia di rilevanti interessi economici o finanziari dello Stato, la tutela delle persone interessate dai dati o dei diritti o delle libertà di altri, non sono in contraddizione con le clausole contrattuali tipo. Costituiscono esempi di disposizioni vincolanti che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica le sanzioni internazionalmente riconosciute, gli obblighi di informazioni in materia fiscale o contro il riciclaggio di capitali.

- d) che comunicherà prontamente all'esportatore:
- i) qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante presentata da autorità giurisdiziarie o di polizia ai fini della rivelazione di dati personali, salvo che la comunicazione sia vietata da norme specifiche, ad esempio da norme di diritto penale miranti a tutelare il segreto delle indagini;
 - ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato e
 - iii) qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dalle persone interessate dai dati cui egli non abbia risposto, salvo che sia stato autorizzato a non rispondere;
- e) che risponderà prontamente e adeguatamente a tutte le richieste dell'esportatore relative al trattamento dei dati personali soggetti a trasferimento e che si conformerà al parere dell'autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti;
- f) che sottoporrà i propri impianti di trattamento, su richiesta dell'esportatore, al controllo dell'esportatore o di un organismo ispettivo composto da soggetti indipendenti, in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, vincolati da obbligo di riservatezza e selezionati dall'esportatore, eventualmente di concerto con l'autorità di controllo;
- g) che fornirà, su richiesta, alle persone interessate dai dati, una copia delle clausole del presente allegato recante, anziché l'appendice 2, una descrizione generale delle misure di sicurezza, qualora le persone interessate non siano in grado di ottenerne copia direttamente dall'esportatore.

Clausola 6

Responsabilità

1. Le parti convengono che le persone interessate dai dati che abbiano subito un pregiudizio per qualsiasi violazione delle disposizioni di cui alla clausola 3 hanno diritto di ottenere dall'esportatore il risarcimento del danno sofferto.
2. Qualora la persona interessata dai dati non sia in grado di agire in giudizio nei confronti dell'esportatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 in quanto l'esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'importatore riconosce alla persona stessa il diritto di agire nei suoi confronti così come se egli fosse l'esportatore.
3. Le parti convengono che se una di esse viene riconosciuta responsabile di una violazione delle clausole commessa dall'altra, quest'ultima, nei limiti della sua responsabilità, è tenuta a indennizzare la prima per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuti.

Tale indennizzo è subordinato al fatto che

- a) l'esportatore informi prontamente l'importatore in merito alle istanze presentate; e
- b) l'importatore abbia la possibilità di collaborare con l'esportatore nella difesa e nella risoluzione della controversia. ⁽¹⁾.

Clausola 7

Arbitrato e giurisdizione

1. L'importatore dichiara che qualora una persona interessata dai dati faccia valere il diritto del terzo beneficiario ai sensi della clausola 3 e/o chieda il risarcimento dei danni in base alle presenti clausole, egli accetterà la decisione della persona stessa:
 - a) di sottoporre la controversia alla mediazione di un terzo indipendente o eventualmente dell'autorità di controllo;
 - b) di deferire la controversia agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore.
2. L'importatore dichiara che, previo accordo con la persona interessata dai dati, una determinata controversia potrà essere deferita ad un organo arbitrale, sempre che l'importatore stesso risieda in un paese che abbia ratificato la convenzione di New York sull'esecuzione dei lodi arbitrali.
3. Le parti dichiarano che la scelta compiuta dalla persona interessata dai dati non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti alla stessa relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla normativa nazionale o internazionale.

Clausola 8

Collaborazione con le autorità di controllo

1. L'esportatore si impegna a depositare una copia del presente contratto presso l'autorità di controllo, qualora questa ne faccia richiesta a qualora il deposito sia prescritto dalla legge nazionale.
2. Le parti dichiarano che l'autorità di controllo ha il diritto di sottoporre a controlli l'importatore nella stessa misura e secondo le stesse modalità previste per l'esportatore dalla normativa nazionale sulla protezione dei dati.

⁽¹⁾ Il paragrafo 3 è facoltativo.

*Clausola 9***Legge applicabile**

Le presenti clausole sono soggette alla legge dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore, ossia

*Clausola 10***Modifica del contratto**

Le parti si impegnano a non alterare o modificare il contenuto delle presenti clausole.

*Clausola 11***Obblighi al termine dell'attività di trattamento dei dati personali**

1. Le parti convengono che al termine dell'attività di trattamento l'importatore provvede, a scelta dell'esportatore, a restituire a quest'ultimo tutti i dati personali trasferiti e le relative copie o a distruggere tali dati, certificando all'esportatore l'avvenuta distruzione, salvo che gli obblighi di legge impediscano di restituire o distruggere in tutto o in parte i dati personali trasferiti. In questo caso, l'importatore si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali trasferiti e ad astenersi dal trattare di proprio iniziativa tali dati.

2. L'importatore si impegna a sottoporre a controllo i propri impianti di trattamento su richiesta dell'esportatore e/o dell'autorità di controllo, ai fini della verifica dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1.

Per conto dell'esportatore:


Cognome e nome:

Qualifica:

Indirizzo:

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:

Firma:



(timbro dell'organizzazione)

Per conto dell'importatore:


Cognome e nome:

Qualifica:

Indirizzo:

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:

Firma:



(timbro dell'organizzazione)

Appendice 1

Alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti

(* Gli Stati membri hanno facoltà di integrare o specificare ulteriormente, in conformità alle rispettive procedure nazionali, qualsiasi altra informazione che debba fare parte della presente appendice.)

Esportatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

.....
.....
.....

Importatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

.....
.....
.....

Persone interessate dai dati

I dati personali trasferiti interessano le seguenti categorie di persone (specificare):

.....
.....
.....

Categorie di dati oggetto di trasferimento

I dati trasferiti interessano le seguenti categorie di dati (specificare):

.....
.....
.....

Speciali categorie di dati (se del caso)

Il trasferimento interessa le seguenti speciali categorie di dati (specificare):

.....
.....
.....

Operazioni di trattamento

I dati personali trasferiti saranno sottoposti alle seguenti attività principali di trattamento (specificare):

.....
.....
.....

L'ESPORTATORE

L'IMPORTATORE

Nome:

Firma del rappresentante autorizzato

.....



Appendice 2

Alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole e dev'essere compilata e sottoscritta dalle parti

Descrizioni delle misure tecniche e organizzative attuate dall'importatore in conformità alle clausole 4, lettera c), e 5, lettera c) o al documento/legislazione allegata:

.....
.....
.....
.....
